

COMUNE DI GASPERINA (CZ)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 19.03.2014 ai sensi dell'art.252 del D.Lgs. 267/2000

Verbale di deliberazione n. 1 del 09 gennaio 2020

OGGETTO: Istanza prot. gen. n. 2273 del 17/6/2014 ditta Minopoli Francesco –NON AMMISSIONE alla massa passiva.

L'anno duemilaventi, il giorno 9 del mese di gennaio alle ore 11,30 nella Sede Comunale,

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

- che il Comune di Gasperina, con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 17 Dicembre 2013, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del Testo Unico 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- che con D.P.R. del 19.03.2014 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che il predetto decreto è stato ritualmente notificato in data 14 aprile 2014;
- che l'Organo si è insediato in data 16 Aprile 2014;
- che l'Amministrazione Comunale di Gasperina, con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 09/04/2015 ha espresso la volontà di adottare la modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del Testo Unico, Decreto Leg.vo N° 267/2000;

TENUTO CONTO che questo OSL, in base all'art. 252, comma 4 del TUEL 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatesi entro il 31/12/2012;

VISTO l'elenco delle posizioni debitorie inserite nel piano di rilevazione provvisoria della massa passiva del dissesto;

VISTA l'istanza prot. n. 2273 del 17/6/2014 presentata dal Sig. Minopoli Francesco titolare dell'omonima ditta, con la quale ha richiesto l'ammissione alla massa passiva di un complessivo credito di euro 2.000,86, relativo agli anni 2008 – 2010 - 2011, riferito sia a buoni di consegna per fornitura merce e più specificamente: n. 7 buoni del 24/10/2010, 20/12/2010, 29/12/2010, 21/4/2011, 22/12/2011, 25/4/2011, 19/1/2012 e sia alle fatture n. 28 del 18/11/2008 e n. 6 del 23/9/2010;

VISTA la delibera OSI n. 15 del 07/03/2018, con la quale si deliberava tra le altre cose di "non ammettere parzialmente,... l'istanza n. 2273 del 17/6/2014 per un importo di euro 1.680,86..."

VISTA la proposta transattiva n. 36/OSI del 7/3/2018, cui non è stato dato riscontro;

VISTO lo svolgimento di un' ulteriore istruttoria dalla quale è emerso che i buoni possono essere rimborsati solo previa presentazione di fattura;

VISTA la propria nota n. 26/OSI del 12/3/2019, con la quale si comunicavano le risultanze della nuova istruttoria che imponevano il riesame della proposta transattiva precedentemente formulata,



invitando la parte istante a presentare memorie e/o osservazioni eventualmente corredate da documentazione a supporto dell'istanza presentata;

PRESO ATTO del mancato riscontro alla su indicata nota;

RICHIAMATI gli estremi dell' istanza come esposti nella seguente tabella:

PROT. GEN.	DENOMINAZIONE	CAUSALE	IMPORTO
N. 2273 DEL 17/6/2014	DITTA MINOPOLI FRANCESCO	FORNITURA MERCİ	€ 2.000,86

Visto di decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.P.R. n. 378/93,

DELIBERA

La premessa fa parte integrante della presente;

1. **DI NON AMMETTERE**, per le motivazioni esplicitate in narrativa, l' istanza n. 2273 del 17/6/2014 alla massa passiva dell'Ente per l'importo di Euro 320,00 - posizione n 65;
2. **DI COMUNICARE** la presente deliberazione all'istante al recapito indicato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del DPR 378/93;
3. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva;
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line dell'Ente.



Il Commissario Straordinario della Liquidazione
Dr.ssa Gabriella CAPALBO